



SALDO E STRALCIO CARTELLE DI PAGAMENTO

L'articolo 1, commi dal 184 al 198 della Legge 145/2018 ha introdotto il c.d. "saldo e stralcio" dei carichi affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** per le **persone fisiche** che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

La norma va comunque letta e declinata unitamente a quanto già previsto per la c.d. "rottamazione ter" di cui si dirà in prosieguo.

ASPETTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Ai sensi dell'art. 1 comma n.184 legge 145/2018, i **debiti delle persone fisiche**, diversi da quelli annullati automaticamente e inferiori a 1000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuale e dalle attività di cui all'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54-bis D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo specifiche modalità.

Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione sempre dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL SALDO E STRALCIO

Ai fini dell'accesso alla agevolazione in esame, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.

Per tali soggetti, i debiti sopra indicati possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nel modo seguente:

- 16% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro
- 20% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro
- 35% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro e non superiore a 20.000 euro

A ciò vanno aggiunte le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I SOVRAINDEBITATI

Il comma 188 dell'art.1, L.145/2018 detta una normativa specifica per i c.d. sovraindebitati.

Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, ex articolo 14-ter, L. 3/2012. In questa ipotesi, tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione in misura pari al 10%, nonché le somme maturate a titolo di aggio e rimborso.

A tale fine, alla dichiarazione con cui si chiede l'accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.



LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione in esame, rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente ha già pubblicato nel proprio sito *internet*.

In tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti normativi (ISEE non superiore a 20.000 euro ovvero sovraindebitato) e indica i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di 5 rate.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero a rate, massimo 5, nel seguente modo:

35%	Entro il 30 novembre 2019
20%	Entro il 31 marzo 2020
15%	Entro il 31 luglio 2020
15%	Entro il 31 marzo 2021
15%	Entro il 31 luglio 2021

In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2%.

L'ACCOGLIMENTO DEL SALDO E STRALCIO

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione agevolativa, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Sempre entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti (ISEE non superiore a 20.000 euro ovvero sovraindebitato) o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli stralciabili e la conseguente impossibilità di estinguere il debito nelle modalità così previste.

IL PASSAGGIO AUTOMATICO ALLA C.D. "ROTTAMAZIONE TER"

Nei casi di difetto dei requisiti prescritti ovvero in presenza di debiti diversi da quelli definibili, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dall'articolo 3, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018 (rottamazione - ter), ove così definibili e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate e la scadenza di ciascuna di esse.

La prima di tali rate, di ammontare pari al 30% delle predette somme, scade il 30 Novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

LE VECCHIE ROTTAMAZIONI

Il comma 194, dell'articolo 1 L.145/2018 allarga il raggio d'azione del c.d. saldo e stralcio, consentendo di estinguere anche i debiti in esame anche se già oggetto delle precedenti rottamazioni, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, entro il 7 dicembre 2018.

I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione del c.d. saldo e stralcio.



“LA ROTTAMAZIONE TER”

L'articolo 3 D.L. 119/2018 reintroduce la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nell'intervallo temporale dall'1.1.2000 al 31.12.2017, consentendo il pagamento dei debiti ivi contenuti al netto delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs 46/1999.

Per chi non ha aderito alle precedenti versioni normative delle definizioni agevolate, il perfezionamento della c.d. “rottamazione-ter” si realizza con il pagamento di quanto dovuto alternativamente:

- In unica soluzione entro il 31 Luglio 2019
- Nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

In caso di pagamento rateale, maturano gli interessi al tasso del 2%, a decorrere dal 1° Agosto 2019.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata è subordinata alla presentazione di una istanza con la quale si manifesta la volontà di accedere alla rottamazione, si indica il numero delle rate per effettuare il pagamento e, in caso di giudizi pendenti, si manifesta la volontà di rinunciare al giudizio.

Il termine per presentare la domanda è fissato al 30 Aprile 2019, presentando il modulo di adesione alternativamente:

- Alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate Riscossione di riferimento;
- Presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate Riscossione.

Entro e non oltre il 30 giugno 2019 l'agenzia delle entrate riscossione comunica l'esito della richiesta mediante:

- Diniego di accesso alla rottamazione
- Accoglimento della medesima, con indicazione degli importi dovuti e le relative scadenze.

RELAZIONE CON LA ROTTAMAZIONE BIS

Possono accedere al beneficio in esame anche i contribuenti che avevano aderito alla c.d. “rottamazione-bis” che, entro lo scorso 7 dicembre hanno versato le somme in scadenza nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018: in questo caso non è necessario presentare nessuna istanza, essendo previsto il differimento automatico dei pagamenti.

L'agenzia delle entrate riscossione, pertanto, invierà a ciascun contribuente che presenta i richiamati requisiti una comunicazione con il differimento dell'importo residuo da pagare, a fronte della quale il contribuente potrà versare le somme:

- In unica soluzione entro il 31 luglio 2019
- In dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Oltre ad essere diverse le scadenze di pagamento a partire dal secondo anno rispetto alla rottamazione-ter, essendo in questo secondo caso previsto il pagamento semestrale in luogo di quello trimestrale, il legislatore, in sede di conversione, ha introdotto un ulteriore beneficio in termini di minori interessi dovuti.



Infatti dal 1° agosto 2019 matureranno interessi al tasso dello 0,3% annuo in luogo del 2% come sopra indicato.

In caso di omesso o tardivo versamento di una rata la definizione agevolata non produce effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e il pagamento delle somme non può essere oggetto di successiva rateizzazione.

E' ammesso unicamente il tardivo versamento non superiore a cinque giorni, in questo caso non sono dovuti interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani